

**Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello"**

Lavori di rifacimento impermeabilizzazione  
tetti Padiglioni vari del Presidio  
Ospedaliero "V. Cervello.

**CAPITOLATO SPECIALE APPALTO**

## **ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE**

---

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo indice appalto, mediante cottimo appalto, per l'aggiudicazione dei **lavori di rifacimento impermeabilizzazione tetti Padiglioni vari del Presidio Ospedaliera V. Cervello.**

L'importo dei lavori è di **Euro 144.617,31** oltre IVA, così ripartito:

SOMMANO I LAVORI	€.	144.617,31
Oneri diretti della sicurezza	€.	3.615,43
<b>Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>	<b>€.</b>	<b>141.001,88</b>

In particolare la ditta aggiudicataria dovrà eseguire i lavori sotto indicati secondo le planimetrie di progetto allegate al presente Capitolato.

Nell'eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali in relazione alle predette operazioni la Ditta appaltatrice sarà tenuta a seguire i percorsi e gli orari che siano di gradimento della S.A. per ragioni di ordine, di sicurezza, di igiene e di decoro.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria dell'appalto gli oneri eventuali derivanti dalla responsabilità civile verso l'azienda ospedaliera e terzi per fatti inerenti l'appalto in questione.

## **ART. 2. DESCRIZIONE DELLE OPERE**

---

Ferma restando la facoltà della S.A. di verificare e di approvare la rispondenza dei lavori realizzati, l'onere degli stessi resta interamente a carico della Ditta appaltatrice, nelle forme previste dal presente Capitolato.

Sono pure a carico della Ditta appaltatrice gli oneri derivanti dall'espletamento delle pratiche per le autorizzazioni, previste da leggi e regolamenti, nei confronti degli Organi preposti al controllo, ed i contributi relativi.

Tutti gli interventi previsti dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori (UNI, CEI e similari).

I lavori comprenderanno:

- Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, ecc;
- Demolizioni di pavimentazione varia
- Rimozione di planciole ad imputo per pluviali;
- Massetto di sottofondo;
- Realizzazione di strato di impermeabilizzante a mezzo di guaina bituminosa;
- Pavimentazione con marmette pressate di cemento;
- Fornitura e collocazione di lastre di marmo con gocciolatoio;
- Fornitura e collocazione di rete elettrosaldata;
- Fornitura di carpenteria metallica;
- Fornitura e collocazione di plafoniere lamellare IP20
- Fornitura e collocazione di controsoffitto con quadrotte in fibra minerale

Ad ogni buon fine si precisa che le planimetrie allegate riportano la configurazione di progetto.

La planimetria peraltro deve intendersi meramente indicativa; le ditte partecipanti dovranno compiere dei sopralluoghi e rilievi dettagliati sulle dimensioni dei luoghi e sulla entità delle opere da effettuare.

Nell'eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali, in relazione alle predette operazioni, la Ditta appaltatrice sarà tenuta a seguire i percorsi e gli orari che siano di gradimento della S.A., per ragioni di ordine, di sicurezza, di igiene e di decoro.

### **ART. 3. OPERE ESCLUSE DALLA FORNITURA**

---

Restano escluse dalla fornitura tutte le opere e/o forniture che l'Amministrazione si volesse riservare di affidare ad altre Ditte, senza che la ditta possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

### **ART. 4. CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO**

---

Per l'ammissione alla gara di appalto relativa ai lavori di cui all'art. 1 si applicano le norme di cui all'**art. n. 9** della Legge 109 dell'11.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Regione Siciliana con Legge n. 7 del 02.08.2002 e s.m.i..

Per l'ammissione alla gara d'appalto è richiesta la qualificazione dell'Impresa, conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio l'attività di costruzione di opere o interventi e per la cui realizzazione è richiesta una pluralità di specifiche lavorazioni:

### **ART. 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

---

La gara sarà effettuata con il sistema previsto dall'art.1, 1° comma, lettera a, della legge 02/02/1974, n.14. Si specifica, altresì, che ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 11 e dell'art.24 bis comma 4°, della L. 109/94 saranno escluse dall'aggiudicazione le offerte che presenteranno un ribasso superiore di oltre il 10% rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque. Nel caso di ribasso di aggiudicazione comune a più offerte, si procederà immediatamente al sorteggio

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

### **ART. 6. CONDIZIONI DI APPALTO**

---

La ditta con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere d'essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto da parte della ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le Leggi, Regolamenti e Capitolati Generali suddetti, ed incondizionata loro accettazione.

L'assunzione dell'appalto implica, da parte della ditta, la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, che possano influire sul giudizio della ditta circa la convenienza di assumere l'opera, ma anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara.

La ditta non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza d'elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile, e non escluse da altre norme del presente Capitolato, o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori la Ditta dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

L'offerta dovrà essere redatta tenendo presenti le condizioni generali seguenti e dovrà contenere:

1. le condizioni d'installazione relative alla situazione logistica interessata dal presente appalto, che deve essere accettata dall'appaltatore nello stato in cui si trova per consegnare il reparto in piena efficienza con i lavori previsti nell'appalto stesso;
2. Le condizioni:
  - a) di garanzia per 24 mesi, compresa nell'offerta economica presentata;
  - b) di addestramento per utilizzatori ed operatori;

## **ART. 7. VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE**

---

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo della ditta di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

## **ART. 8. ECCEZIONI DELLA DITTA**

---

Nel caso che la Ditta ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la corresponsione di un maggior compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si

intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

## **ART. 9. OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME**

---

La Ditta è tenuta al rispetto di tutte le normative vigenti e, in particolare di quelle di seguito elencate:

- 1 Normative I.S.P.E.S.L., attinenti la fornitura;
- 2 D. Ass. Sanità Regione Sicilia 17/06/02 “Requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture Sanitarie”
- 3 D.L. n. 626 del 19.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4 DM 18/09/02 “Criteri antincendio” e disposizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 5 Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti;
- 6 D.M. 46/97 sui gas medicali;
- 7 Norme C.E.I. 64-8/7 per gli impianti elettrici;
- 8 Tutte le Leggi, Decreti, Circolari, ecc., Statali, Regionali, Comunali, che in qualche modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza all'appalto, ivi compresi i regolamenti edilizi, le leggi per la salvaguardia dell'ambiente e così via;

Sono a carico della Ditta appaltatrice anche la progettazione esecutiva di cantiere e l'esecuzione di tutte le opere edili e murarie necessarie agli interventi contrattuali, ivi comprese le eventuali modifiche o trasformazioni di ambienti, ecc..

A tal scopo la Ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'allestimento di tutti i progetti completi se occorrenti dei calcoli strutturali, le pratiche, ecc. (anche quelle a nome e per conto della S.A.) per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni o concessioni connesse all'esecuzione ed all'ultimazione dei lavori, dei certificati di prevenzione incendi, d'agibilità e così via, limitatamente agli impianti e locali oggetto d'intervento.

Copia delle domande inoltrate ai vari Enti, le autorizzazioni e i certificati finali dovranno essere consegnati alla S.A..

La ditta è, altresì, soggetta alla completa osservanza di:

- 1 Tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- 2 Delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- 3 Dell'art. 17 della Legge 12/03/99 n. 68, in materia di diritto al lavoro di soggetti disabili.

## **ART. 10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

---

La cauzione definitiva, di cui all'art. 30 comma 2 della Legge 109/1994, così come modificato dall'art.24 della L.R. 02 agosto 2002, n° 7 da costituirsi dall'esecutore dei lavori con garanzia fidejussoria, rimane fissata nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di 0,50 punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare polizza assicurativa che tenga indenni le Amministrazioni aggiudicatrici e gli altri Enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

#### **ART. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

---

Ai fini e per gli effetti della Legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali.

La ditta potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della Legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati, fatta comunque salva la normativa vigente in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

#### **ART. 12. CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI**

---

La consegna dei lavori, avverrà successivamente alla formale approvazione del contratto da parte dell'Amministrazione o, qualora vi siano ragioni d'urgenza, dopo l'aggiudicazione definitiva, su autorizzazione al Direttore dei Lavori da parte del Responsabile del Procedimento.

E' altresì obbligo per la ditta, prima dell'inizio dei lavori, di presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori un programma dettagliato d'esecuzione per singole categorie di lavoro.

#### **ART. 13. TEMPO UTILE PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA - PENALE PER IL RITARDO**

---

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori inerenti gli interventi contrattuali è fissato in **MESI DUE** consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

Nel caso di ritardata effettuazione dei lavori sarà corrisposta una penale pari a **€ 150/00** al giorno solare.

#### **ART. 14. CUSTODIA DEI CANTIERI**

---

L'eventuale custodia del cantiere dovrà essere affidata, così come previsto dall'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e la ditta dovrà comunicare all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori le generalità del personale addetto alla guardiania, e le eventuali variazioni che potranno verificarsi nel corso dei lavori.

#### **ART. 15. OPERE DI ASSISTENZA E COMPLETAMENTO**

---

Sono esplicitamente compresi e compensati nella fornitura, tutti gli impianti e tutte le opere murarie per la realizzazione dell'opera.

#### **ART. 16. PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI**

---

La ditta che per cause a essa non imputabili non è in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere una proroga.

La richiesta di proroga deve essere fatta con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La risposta in merito alla domanda di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

## **ART. 17. PAGAMENTI**

---

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiungerà la cifra di **€ 30.000,00 (Euro Trentamila/00)**.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione dispone il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Dovranno essere intese ritenute di legge lo 0,50% dell'importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale, ai sensi dell'articolo 19 del Capitolato Generale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 169 del Regolamento di cui D.P.R. 554/1999 il corrispettivo sarà liquidato sulla base del certificato di pagamento di rate di acconto rilasciato dal Responsabile del Procedimento.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale d'Appalto potranno essere accreditati in contabilità prima della posa in opera. Il valore di detti materiali dovrà essere superiore alla spesa per la messa in opera. La loro valutazione sarà fatta a misura, con prezzi di stima dedotti dalla Direzione dei Lavori ribassati di almeno il 50%.

I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono essere sempre rifiutati dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 18 comma 1° del Capitolato Generale d'Appalto.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato contestualmente all'ultimazione dei lavori accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per i lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

La rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria prevista dall'art. 102 del Regolamento, sarà pagata nei modi e nei termini dell'art. 205 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999 e previo accertamento da parte dell'Amministrazione degli obblighi contributivi ed assicurativi. Detto pagamento non costituirà presunzione di accettazione di opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile.

Le liquidazioni delle rate di saldo hanno carattere provvisorio e possono essere rettificare o corrette dalla Direzione Lavori.

Il termine di pagamento degli acconti e del saldo sono fissati dall'art. 29 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. del 19.04.2000 n. 145. e secondo le modalità di cui all'art. 114 del Regolamento

Nel caso di ritardato pagamento degli acconti e dalla rata di saldo si applicheranno le norme di cui all'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 116 del Regolamento. In ogni caso, il ritardato pagamento delle rate di acconto non dà diritto all'Appaltatore di sospendere i lavori né di richiedere lo scioglimento del contratto.

## **ART. 18. PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE**

---

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nelle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 25 della L. 109/94 così come recepita e modificata dalla L.R. 7 del 02.08.2002 all'art. 21 e dall'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.04.1999 n. 145.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.



Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione dei lavori variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in un'apposita relazione da inviare alla Stazione Appaltante.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori.

Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'art. 25 comma 3 primo periodo della L. 109/94.

Le variazioni sono valutate a prezzo di contratto ma se comportano introduzione di nuovi prezzi si provvede secondo quanto previsto dall'art. 34 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere problemi di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 5 per cento per tutti gli altri tipi di lavorazioni e che non comportino aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione varianti in aumento o in diminuzione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare, rispettivamente, il 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5 per cento per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce imprevisti.

Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della Stazione Appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi le perizie di variante sono approvate dal Responsabile del Procedimento e sempre che non alterino la sostanza del progetto.

Ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.04.1999 n. 145 sono consentite varianti in diminuzione migliorative proposte dall'Appaltatore e con la sola eccezione di contratti affidati in appalto concorso.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 25 della L. 109/94 così come recepita dalla L.R. 7 del 02.08.2002 l'Amministrazione può ordinare una diminuzione dei lavori di contratto nel limite del quinto

## **ART. 19. REVISIONE DEI PREZZI**

---

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

## **ART. 20. SUBAPPALTO**

---

Non ammesso il subappalto

## **ART. 21. ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA**

---

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, la ditta redige e consegna all'Amministrazione Appaltante un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.



Ai sensi dell'art. 31 della Legge le gravi o ripetute violazioni del piano medesimo da parte della ditta, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che saranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli è tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che egli abbia stabilito.

## **ART. 22. OBBLIGHI ED ONERI DELLA DITTA**

---

Sono a carico della Ditta:

- a) la consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per la costruzione degli impianti, franca ogni spesa di imballaggio, di trasporto, di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo il carico ma anche il trasporto fino ai magazzini disposti per il deposito provvisorio del materiale stesso in attesa della posa in opera e la sorveglianza diurna e notturna dei magazzini;
- b) gli oneri derivanti dall'espletamento delle pratiche per le autorizzazioni, previste da leggi e regolamenti, nei confronti degli Organi preposti al controllo, ed i contributi relativi;
- c) lo smontaggio provvisorio ed il successivo rimontaggio di alcune parti, se necessario, per l'esecuzione dei lavori;
- d) tutte le spese per la direzione e la sorveglianza dei lavori relativi agli impianti da parte dell'Impresa;
- e) spese per prove sui materiali e conservazione dei campioni con le cautele che saranno necessarie;
- f) spese per l'esecuzione delle prove di funzionamento e collaudi;
- g) attenersi alle norme che dalla S.A. saranno prescritte nell'intento di arrecare il minimo intralcio ai servizi;
- h) mantenere la disciplina nel cantiere, far osservare le disposizioni in vigore e quelle che potessero essere emanate durante il corso dell'appalto dalle competenti Autorità;
- i) sgombrare completamente il cantiere e porre tutto in ripristino dopo ultimati i lavori nel termine che sarà fissato;
- j) consegnare alla S.A., all'ultimazione dei lavori in tre copie, tutte le piante e le sezioni quotate e complete di schemi, particolari, in modo da poter in ogni tempo ricostruire e verificare l'intera opera;

Al termine dei lavori, nei casi prescritti dalla vigente normativa, dovrà essere rilasciata da parte della Ditta appaltatrice, nei modi ed entro i termini di legge previsti, la "Dichiarazione di Conformità".

## **ART. 23. OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE**

---

Al direttore tecnico di cantiere, nominato dalla ditta, competono le seguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nel POS, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori ovvero dalla Direzione dei Lavori.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con la ditta, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

## **ART. 24. SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO**

---

In caso d'inosservanza di norme in materia di sicurezza, od in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori od il responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo, quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e saranno ripristinate le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo alla ditta.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza della ditta delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi d'ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

## **ART. 25. VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI**

---

Durante l'esecuzione dei lavori e in modo che risultino completate all'atto dell'ultimazione dei lavori stessi, si devono effettuare le verifiche e le prove preliminari di cui appresso:

- a) verifica della rispondenza dei lavori alla perfetta regola d'arte e ai requisiti di legge;
- b) verifica della rispondenza dell'eseguito al progetto appaltato;
- c) verifica impianti meccanici a servizio;
- d) verifica della continuità dell'impianto di terra, del serraggio di morsetti, capicorda, etc..

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione Lavori in contraddittorio con la Ditta assuntrice e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare, di volta in volta, regolare verbale.

All'atto d'ultimazione definitiva dei lavori sarà eseguito il collaudo, inteso ad accertare che la qualità dei materiali forniti, le modalità d'esecuzione, installazione e fornitura corrispondano alle condizioni contrattuali.

In caso contrario le eventuali manchevolezze riscontrate saranno verbalizzate e sarà ordinato alla Ditta di porvi rimedio.

Il certificato d'ultimazione sarà rilasciato dopo l'eliminazione delle manchevolezze.

La ditta dovrà, prima della stesura del certificato di collaudo, rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti, come stabilito all'art. 9 della L. 5 marzo 1990 n° 46, comprendente una relazione contenente tra l'altro la tipologia dei materiali impiegati.

## **ART. 26. GARANZIA DEGLI IMPIANTI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE**

---

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in consegna tutti gli impianti o parte di essi dopo l'ultimazione delle singole fasi di lavorazione, imponendo alla Ditta la messa in funzione degli stessi, rimanendo però essa Ditta unica responsabile e con la totale conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria in completo carico della Ditta stessa, fino a quando non avrà ottemperato alla consegna della documentazione finale e delle verifiche sugli impianti da attivare. Restano esclusi dagli oneri della Ditta, in tale periodo, i soli costi d'energia elettrica.

Dovrà inoltre formare, anche per il tramite di tecnici delle case costruttrici degli apparecchi installati, il personale dell'Amministrazione addetto alla conduzione, all'impiego, al funzionamento e alla gestione dell'impianto, istruendolo circa le modalità di funzionamento, di conduzione e di manutenzione, come già detto anche in più riprese in caso di consegne parziali e successive delle opere.

La ditta avrà l'onere e l'obbligo di garantire gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia ancora per il regolare funzionamento fino a un anno dall'approvazione amministrativa e tecnica del certificato di collaudo dell'intera opera.

Pertanto, fino alla scadenza di tale periodo, la ditta dovrà riparare, tempestivamente ed a proprie spese, tutti i guasti e le imperfezioni dovessero verificarsi negli impianti per effetto della non buona

qualità dei materiali o per difetto di montaggio o di funzionamento, esclusa solamente la riparazione dei danni attribuibili all'ordinario esercizio.

## **ART. 27. INADEMPIENZE E PENALITÀ**

---

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

L'esito negativo del collaudo, attestato dall'amministrazione, integrerà l'ipotesi di mancato rispetto del tempo d'ultimazione, con la conseguenza che l'applicazione della penale avrà, anche, effetto retroattivo (saranno, cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).

L'ultimazione dei lavori appena avvenuta, deve essere comunicata dalla ditta per iscritto alla Direzione dei Lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano state effettivamente ultimate, l'apposito certificato di ultimazione.

## **ART. 28. COLLAUDO**

---

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo saranno portate a compimento nel termine di TRENTA GIORNI dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato.

La Ditta risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione a norma di Codice Civile.

Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene all'art. 169 del Codice civile, con l'emissione del certificato di collaudo favorevole e dalla data d'approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante.

La Ditta avrà l'onere durante tutte le verifiche ed i collaudi di fornire le maestranze, gli strumenti di misura, gli eventuali ripristini e quanto altro riterrà necessario il D.L. e/o il Collaudatore.

## **ART. 29. DANNI DI FORZA MAGGIORE**

---

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento o comunque in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti, valutato a prezzi di mercato.

Pertanto la Ditta non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione delle forniture, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza della ditta o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della Direzione dei lavori.

## **ART. 30. CONTENZIOSO**

---

La ditta che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'avvenimento della controversia.

Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di fornitura in opera spetta, ai sensi

dell'articolo 20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. In ogni caso, qualora le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno rimesse al giudizio dell'Autorità Giudiziaria, il foro competente sarà quello di Palermo.

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE.....	1
ART. 2. DESCRIZIONE DELLE OPERE .....	2
ART. 3. OPERE ESCLUSE DALLA FORNITURA.....	3
ART. 4. CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO .....	3
ART. 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	3
ART. 6. CONDIZIONI DI APPALTO .....	3
ART. 7. VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE.....	4
ART. 8. ECCEZIONI DELLA DITTA.....	4
ART. 9. OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME .....	5
ART. 10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	5
ART. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	6
ART. 12. CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI .....	6
ART. 13. TEMPO UTILE PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA - PENALE PER IL RITARDO .....	6
ART. 14. CUSTODIA DEI CANTIERI.....	6
ART. 15. OPERE DI ASSISTENZA E COMPLETAMENTO .....	6
ART. 16. PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI.....	6
ART. 17. PAGAMENTI.....	7
ART. 18. PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE.....	7
ART. 19. REVISIONE DEI PREZZI.....	8
ART. 20. SUBAPPALTI E COTTIMI – NOLI A CALDO.....	8
ART. 21. ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA.....	8
ART. 22. OBBLIGHI ED ONERI DELLA DITTA .....	9
ART. 23. OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE .....	9
ART. 24. SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO .....	10
ART. 25. VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI .....	10
ART. 26. GARANZIA DEGLI IMPIANTI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE .....	10
ART. 27. INADEMPIENZE E PENALITÀ .....	11
ART. 28. COLLAUDO .....	11
ART. 29. DANNI DI FORZA MAGGIORE .....	11
ART. 30. CONTENZIOSO .....	11

Il RUP  
Geom. Giuseppe Armetta

I progettisti  
Geom. Giuseppe Armetta

Geom. Giuseppe Monteleone

La ditta obbligata  
\_\_\_\_\_